

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta del 5 aprile 2000**

Angelini, Berlinguer, Vincenzo Bianchi, Bindi, Bordon, Brancati, Brugger, Brunetti, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Caveri, Cimadoro, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, Danieli, De Franciscis, Deodato, Detomas, Di Bisceglie, Di Capua, Diliberto, Di Nardo, Evangelisti, Fabris, Fassino, Gambale, Ladu, Lento, Li Calzi, Maccanico, Maggi, Malgieri, Mangiacavallo, Manzione, Mattarella, Mattioli, Melandri, Melograni, Micheli, Montecchi, Morgando, Olivieri, Olivo, Ostillio, Petrini, Polenta, Pozza Tasca, Ranieri, Risari, Rivera, Rivolta, Salvati, Scalia, Scoca, Sica, Soda, Solaroli, Turci, Valetto Bitelli, Armando Veneto, Vigneri, Visco, Vita, Zeller.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Angelini, Becchetti, Berlinguer, Vincenzo Bianchi, Bindi, Bordon, Brancati, Brugger, Brunetti, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Caveri, Cerulli Irelli, Cimadoro, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, Danieli, De Franciscis, Detomas, Di Bisceglie, Di Capua, Diliberto, Di Nardo, Evangelisti, Fabris, Fassino, Gambale, Giovanardi, Ladu, Lento, Li Calzi, Maccanico, Maggi, Malgieri, Mangiacavallo, Manzione, Mattarella, Mattioli, Melandri, Melograni, Micheli, Morgando, Olivo, Ostillio, Carlo Pace, Petrini, Polenta, Pozza Tasca, Ranieri, Risari, Rivera, Rivolta, Salvati, Scalia, Scoca, Sica, Soda, Solaroli, Turci, Valetto Bitelli, Armando Veneto, Vigneri, Visco, Vita, Zeller.

Annunzio di proposte di legge.

In data 4 aprile 2000 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

COLLAVINI e SCARPA BONAZZA BUORA: « Delega al Governo per l'emana- zione del "codice del vino italiano" » (6927);

FONGARO: « Attribuzione delle contro- versie in materia di contributi di bonifica alla magistratura ordinaria in base alla competenza per valore » (6928);

MOLGORA ed altri: « Abolizione del canone di abbonamento alle radioaudi- zioni ed alla televisione » (6929);

NERI ed altri: « Nuovo ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria » (6930);

NERI: « Interpretazione autentica del- l'articolo 25, commi 4, 5, 6 e 7, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, concernente l'ordinamento del Corpo di polizia peni- tenziaria » (6931).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di un disegno di legge.

In data 4 aprile 2000 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:
dal ministro dei lavori pubblici:

« Misure per ridurre il disagio abita- tivo ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi in locazione » (6926).

Sarà stampato e distribuito.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

VI Commissione (Finanze):

PIVETTI: « Agevolazioni fiscali per le spese di pubblicità e propaganda e di rappresentanza delle imprese » (6839) *Parere delle Commissioni I, V e X;*

VII Commissione (Cultura):

SANTANDREA ed altri: « Disposizioni per la tutela del patrimonio linguistico romagnolo e delle sue varianti locali » (6819) *Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

SANTANDREA ed altri: « Disposizioni per la tutela del patrimonio linguistico emiliano e delle sue varianti locali » (6822) *Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

TARDITI ed altri: « Istituzione del Fondo per gli interventi in favore degli ex atleti » (6873) *Parere delle Commissioni I, II, V, XI e XII;*

IX Commissione (Trasporti):

MORONI: « Modifica all'articolo 13 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in materia di sicurezza delle strade » (6770) *Parere delle Commissioni I, V e VIII;*

XIII Commissione (Agricoltura):

ANGHINONI ed altri: « Disposizioni per favorire lo sviluppo dell'agricoltura e della pesca » (6855) *Parere delle Commissioni I, V, VII, VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

**Trasmissione dal Presidente
del Consiglio dei ministri.**

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 4 aprile 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 9 luglio 1990, n. 185, e dell'articolo 4, comma 3, della legge 27 febbraio 1992, n. 222, la relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento nonché dell'esportazione e del transito dei prodotti ad alta tecnologia, relativi all'anno 1999 (doc. LXVII, n. 4).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Annuncio della pendenza di due procedimenti penali nei confronti di un deputato ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità

Con due distinte lettere, entrambe pervenute in data 3 aprile 2000, il deputato Vittorio SGARBI ha rappresentato alla Presidenza — allegando la relativa documentazione — che sono pendenti nei suoi confronti due procedimenti penali (tribunale di Caltanissetta, n. 1496/98 R.G.N.R., n. 380/99 R.G.G.I.P. — tribunale di Bologna, IV sezione penale, n. 2906/96 R.G.N.R.), ciascuno per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Trattandosi di questioni che attengono alla materia delle immunità parlamentari, i suddetti atti sono stati trasmessi alla Giunta per le autorizzazioni a procedere.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

PROGETTI DI LEGGE: SCALIA; SIGNORINO ED ALTRI; PECORARO SCANIO; SAIA ED ALTRI; LUMIA ED ALTRI; CALDEROLI ED ALTRI; POLENTA ED ALTRI; GUERZONI ED ALTRI; LUCÀ ED ALTRI; JERVOLINO RUSSO ED ALTRI; BERTINOTTI ED ALTRI; LO PRESTI ED ALTRI; ZACCHEO ED ALTRI; RUZZANTE; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; BURANI PROCACCINI ED ALTRI: LEGGE QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI (332-354-369-1484-1832-2378-2431-2625-2743 2752-3666-3751-3922-3945-4931-5541)

(A.C. 332 - sezione 1)

ARTICOLO 11 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 11.

(Autorizzazione e accreditamento).

1. I servizi e le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, sono autorizzati dai comuni. L'autorizzazione è rilasciata in conformità ai requisiti stabiliti dalla legge regionale, che recepisce e integra, in relazione alle esigenze locali, i requisiti minimi nazionali determinati ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettere *b*) e *c*), con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. I requisiti minimi nazionali trovano immediata applicazione per servizi e strutture di nuova istituzione; per i servizi e le strutture operanti alla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni provvedono a concedere autorizzazioni provvi-

sorie, prevedendo l'adeguamento ai requisiti regionali e nazionali nel termine di cinque anni.

3. I comuni provvedono all'accreditamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera *c*), e corrispondono ai soggetti accreditati tariffe per le prestazioni erogate sulla base delle determinazioni di cui all'articolo 8, comma 3, lettera *n*).

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 11 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 11.

(Autorizzazione e accreditamento).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 11.

(Autorizzazione, accreditamento e verifica di qualità dei servizi e delle strutture sociali).

1. I servizi, le strutture sociali e socio-sanitarie a ciclo residenziale e semiresidenziale, a gestione pubblica, privata o dei

soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, sono autorizzati al funzionamento dalle province. L'autorizzazione è rilasciata in conformità ai requisiti stabiliti dalla legge regionale, che recepisce e integra, in relazione alle esigenze locali, i requisiti minimi nazionali determinati, con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera *b*).

2. I requisiti minimi nazionali trovano immediata applicazione per servizi e strutture di nuova istituzione; per quelli operanti alla data di entrata in vigore della presente legge, le province provvedono ad autorizzazioni provvisorie, prevedendo altresì l'adeguamento ai requisiti regionali e nazionali nel termine di cinque anni per le strutture e di tre anni per gli erogatori dei servizi.

3. Le province provvedono all'accreditamento, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera *a*). I comuni determinano le tariffe per le prestazioni nel rispetto di quanto previsto dalla normativa regionale nonché corrispondono le medesime tariffe ai soggetti accreditati per le prestazioni erogate.

4. Le province possono autorizzare, per un tempo massimo di tre anni, in via sperimentale, anche servizi e strutture sociali e socio-sanitarie che non corrispondono ai requisiti prefissati, ma che si configurano come forme innovative di risposta ai bisogni della persona. Nel corso del terzo anno la provincia valuta gli esiti della sperimentazione medesima e, a fronte di una valutazione positiva, ne dà comunicazione al Ministro per la solidarietà sociale al fine dell'adeguamento dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *b*). In attesa dell'esito del Ministro, e conseguentemente dell'adeguamento della normativa regionale, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera *e*), la provincia può confermare l'autorizzazione provvisoria per una sola volta e per un tempo massimo di tre anni.

5. Ai fini dell'accreditamento costituisce requisito necessario l'adozione della carta

dei servizi da parte degli erogatori delle prestazioni e dei servizi sociali.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Cè.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e le strutture aggiungere le seguenti: sociali e socio-sanitarie.

11. 1. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: a gestione pubblica aggiungere la seguente: , privata.

11. 2. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: comma 4 con le seguenti: commi 4 e 5.

11. 12. Burani Procaccini, Porcu, Lucchese, Cuccu, Massidda, Baiamonte, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno d'Alcontres.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: comma 4 con le seguenti: comma 5.

11. 15. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dai comuni con le seguenti: al funzionamento dalle province.

Conseguentemente:

al comma 2, sostituire le parole: i comuni con le seguenti: le province;

sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le province provvedono all'accreditamento nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge. I comuni determinano le tariffe per le prestazioni nel rispetto di quanto previsto dalla normativa regionale,

nonché corrispondono le medesime tariffe ai soggetti accreditati per le prestazioni erogate.

11. 3. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 2, sostituire le parole: i comuni con le seguenti: le province.

11. 4. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 2, dopo le parole: nel termine aggiungere le seguenti: stabilito da ciascuna regione e in ogni caso non oltre il termine.

11. 13. Scantamburlo, Fioroni, Giacalone, Polenta, Ciani.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: per le strutture e di tre anni per gli erogatori dei servizi.

11. 5. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le province possono autorizzare, per un tempo massimo di tre anni, in via sperimentale, anche servizi e strutture sociali e socio-sanitarie che non corrispondono ai requisiti prefissati, ma che si configurano come forme innovative di risposta ai bisogni della persona. Nel corso del terzo anno la provincia valuta gli esiti della sperimentazione medesima e, a fronte di una valutazione positiva, ne dà comunicazione al Ministero per la solidarietà sociale al fine dell'adeguamento dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c). In attesa dell'esito del Ministro, e conseguentemente dell'adeguamento della normativa regionale, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera f), la provincia può confermare l'autorizzazione provvisoria per una sola volta e per un tempo massimo di tre anni.

11. 6. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le province provvedono all'accredito nel rispetto di quanto previsto ha presente legge. I comuni determinano le

tariffe per le prestazioni nel rispetto di quanto previsto dalla normativa regionale, nonché corrispondono le medesime tariffe ai soggetti accreditati per le prestazioni erogate.

11. 7. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 3, dopo la parola: accreditamento aggiungere le seguenti: e al convenzionamento.

11. 8. Valpiana, Giordano, Nardini.

Al comma 3, dopo le parole: prestazioni erogate aggiungere le seguenti: nell'ambito della programmazione regionale e locale.

11. 14. Scantamburlo, Fioroni, Giacalone, Polenta, Ciani.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. La regione può autorizzare, per un triennio di sperimentazione, servizi e strutture sociali e socio-sanitarie che si configurano come nuove forme innovative di risposta ai bisogni della persona, rispetto sia all'organizzazione del servizio, sia alle figure professionali coinvolte. Alla fine del triennio la regione decide in merito all'autorizzazione a regime.

11. 10. Volontè, Tassone.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 11. 18
DELLA COMMISSIONE

All'emendamento 11. 18 della Commissione, sostituire il primo periodo con il seguente: Le province possono autorizzare, per un tempo massimo di tre anni, in via sperimentale, anche servizi e strutture sociali e socio-sanitarie che non corrispondono ai requisiti prefissati, ma che si configurano come forme innovative di risposta ai bisogni della persona.

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: Le regioni con le seguenti: Le province.

0. 11. 18. 2. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 11. 18 della Commissione, primo periodo, sostituire le parole: dei comuni con le seguenti: delle province.

0. 11. 18. 1. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 11. 18 della Commissione, primo periodo, dopo le parole: delle autorizzazioni aggiungere le seguenti: alla realizzazione e.

0. 11. 18. 3. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 11. 18 della Commissione, primo periodo, sostituire le parole da: alla erogazione fino alla fine del periodo con le seguenti: per un tempo massimo di tre anni, alla realizzazione di strutture sociali e socio-sanitarie e all'erogazione di servizi che non corrispondono ai requisiti prefissati, ma che si configurano come forme innovative di risposta ai bisogni della persona.

0. 11. 18. 4. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 11. 18 della Commissione, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dette autorizzazioni possono essere confermate per una sola volta e per un massimo di tre anni.

0. 11. 18. 5. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Le regioni, nell'ambito degli indirizzi definiti dal piano nazionale ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera e), disciplinano le modalità per il rilascio da parte dei comuni ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, delle autorizzazioni alla erogazione di servizi sperimentali e innovativi, per un periodo massimo di tre anni, in deroga ai requisiti di cui al comma 1. Le

regioni, con il medesimo provvedimento di cui al comma 1, definiscono gli strumenti per la verifica dei risultati.

11. 18. La Commissione.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Possono essere autorizzati, per un triennio di sperimentazione, servizi e strutture sociali e socio-sanitarie che si configurano come nuove forme innovative di risposta ai bisogni della persona, sia rispetto all'organizzazione dei servizi, sia rispetto alle figure professionali coinvolte.

11. 11. Burani Procaccini, Porcu, Lucchese, Cuccu, Massidda, Baiamonte, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno d'Alcontres.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. È vietata la creazione di strutture residenziali per i minori e per i soggetti aventi una capienza superiore ai dieci posti, sia tramite nuove edificazioni, sia mediante ristrutturazioni.

11. 17. Maura Cossutta, Saia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Ai fini dell'accreditamento costituisce requisito necessario l'adozione della carta dei servizi da parte degli erogatori delle prestazioni e dei servizi sociali.

Conseguentemente, all'articolo 13, sopprimere il comma 3.

11. 9. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Ai fini dell'accreditamento i comuni verificano che i soggetti erogatori dei servizi sociali non includano nelle condizioni contrattuali obblighi di responsabilità in solido da parte dei parenti entro il terzo

grado relativi alle quote di compartecipazione alla spesa degli utenti delle strutture residenziali o semiresidenziali.

11. 16. Maura Cossutta, Saia.

(A.C. 332 - sezione 2)

**ARTICOLO 12 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 12.

(Professioni sociali).

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per la solidarietà sociale, della sanità, della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e per le pari opportunità, sono fissati, nel rispetto delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, i requisiti per la determinazione delle nuove professioni sociali e dei profili professionali degli operatori sociali e sono indicati:

a) gli interventi per promuovere e sostenere i piani regionali per la qualificazione di base, la qualificazione superiore e la formazione continua degli operatori sociali;

b) le disposizioni generali concernenti i requisiti per l'accesso e la durata dei percorsi formativi, prevedendo adeguate forme di certificazione delle competenze e crediti formativi che tengano conto delle esperienze acquisite nelle attività professionali esercitate;

c) i criteri per il riconoscimento e la equiparazione dei profili professionali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato in base ai criteri e ai parametri individuati dalla Conferenza unificata di

cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 129, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

3. Per la definizione degli ordinamenti didattici dei corsi finalizzati alla formazione delle figure professionali per le quali sia richiesta la formazione universitaria, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

4. Ai fini della formazione del personale socio-sanitario, il decreto di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, è adottato anche con il concerto del Ministro per la solidarietà sociale.

5. Ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con decreto dei Ministri per la solidarietà sociale e per la funzione pubblica, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate, per le professioni sociali, le modalità di accesso alla dirigenza.

6. Le risorse economiche per finanziare le iniziative di cui al comma 1 sono reperite dalle amministrazioni responsabili delle attività formative negli stanziamenti previsti per i programmi di formazione, avvalendosi anche del concorso del Fondo sociale europeo e senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato.

**EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 12 DEL TESTO UNIFICATO**

ART. 12.

(Professioni sociali).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 12.

(Professioni sociali).

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per la solidarietà sociale, della sanità, della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e per le pari opportunità, sono fissati, nel rispetto delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, i requisiti per la determinazione delle nuove professioni sociali e dei profili professionali degli operatori sociali e sono indicati:

a) gli interventi per promuovere e sostenere la qualificazione di base, la qualificazione superiore e la formazione continua degli operatori sociali;

b) le disposizioni generali concernenti i requisiti per l'accesso e la durata dei percorsi formativi, prevedendo adeguate forme di certificazione delle competenze e crediti formativi che tengano conto delle esperienze acquisite nelle attività professionali esercitate;

c) i criteri per il riconoscimento e la equiparazione, anche a livello regionale per i titoli conseguiti nell'ambito delle diverse regioni, dei profili professionali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il decreto di cui al comma è adottato in base ai criteri e ai parametri individuati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 199 comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

3. Per la definizione degli ordinamenti didattici dei corsi finalizzati alla formazione delle figure professionali per le quali sia richiesta, ai sensi del comma 1, la formazione universitaria si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

4. Ai fini della formazione del personale socio-sanitario, il decreto di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, è adottato anche con il concerto del Ministro per la solidarietà sociale.

5. Ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate per le professioni sociali le modalità di accesso alla dirigenza.

6. Le risorse economiche per finanziare le iniziative di cui al comma 1, sono reperite dalle amministrazioni responsabili delle attività formative nell'ambito della quota parte del fondo sociale nazionale destinato dal Ministro per la solidarietà sociale ai programmi di formazione. Tale quota parte non può essere inferiore all'un per cento delle disponibilità iscritte nel predetto Fondo. Le amministrazioni responsabili delle attività formative possono avvalersi anche del concorso del Fondo sociale europeo.

Testo alternativo del relatore di minoranza, onorevole Cè.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 12. 7
DELLA COMMISSIONE

All'emendamento 12. 7 della Commissione, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e gli interventi per promuovere e sostenere la qualificazione di base, la qualificazione superiore e la formazione continua degli operatori sanitari.

0. 12. 7. 5. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 12. 7 della Commissione, al comma 2, alinea, sostituire le parole: Con regolamento del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i ministri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, *con le seguenti:* Con il medesimo decreto di cui al comma precedente.

0. 12. 7. 2. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 12. 7 della Commissione, al comma 2, lettera b), sopprimere le seguenti parole: organizzati dalla regione.

0. 12. 7. 3. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 12. 7 della Commissione, al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: prevedendo adeguate forme di certificazione delle competenze e crediti formativi che tengano conto delle esperienze acquisite nelle attività professionali esercitate.

0. 12. 7. 7. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 12. 7 della Commissione, al comma 2, lettera c), dopo le parole: e la equiparazione *aggiungere, le seguenti:* anche a livello regionale per i titoli conseguiti nell'ambito delle diverse regioni.

0. 12. 7. 4. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 12. 7 della Commissione, comma 4, sostituire le parole da: 3-octies *fino alla fine del comma con le seguenti:* 3-septies *e all'articolo 3-octies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, relative alla completa e totale presa in carica del Servizio sanitario nazionale dei soggetti dell'area sociosanitaria ad elevata integrazione sanitaria ed ai relativi profili professionali.*

0. 12. 7. 1. Valpiana.

All'emendamento 12. 7 della Commissione, al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini della formazione del personale sociosanitario, il decreto di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e suc-

cessive modificazioni, è adottato anche di concerto con il ministro per la solidarietà sociale.

0. 12. 7. 6. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Sostituire i commi 1, 2, 3 e 4 con i seguenti:

1. Con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, da emanare entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sulla base dei criteri e dei parametri individuati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a i sensi dell'articolo 129, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono definiti i profili professionali delle figure professionali sociali.

2. Con regolamento del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i ministri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti:

a) le figure professionali di cui al comma 1 da formare con i corsi di laurea di cui all'articolo 6 del regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

b) le figure professionali di cui al comma 1 da formare in corsi di formazione organizzati dalla regioni, nonché i criteri generali riguardanti i requisiti per l'accesso, e la durata e l'ordinamento didattico dei corsi di formazione stessi;

c) i criteri per il riconoscimento e la equiparazione dei profili professionali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli orientamenti didattici dei corsi di laurea di cui al comma 2, lettera a), sono definiti dall'università ai sensi dell'articolo 11 del citato regolamento adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

4. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3-*octies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, relative ai profili professionali dell'area sociosanitaria ad elevata integrazione sociosanitaria.

12. 7. La Commissione.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: e la equiparazione aggiungere le seguenti: , anche a livello regionale per i titoli conseguiti nell'ambito delle diverse regioni.

12. 1. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

*Al comma 4, sostituire le parole: articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni con le seguenti: articolo 3-*octies* della legge n. 222 del 1999.*

12. 3. Scantamburlo, Fioroni, Giacalone, Polenta, Ciani.

Al comma 5, dopo le parole: solidarietà sociale aggiungere le seguenti: , del tesoro.

12. 8. La Commissione.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 12. 9
DELLA COMMISSIONE

All'emendamento 12. 9 della Commissione, sostituire la parola: centottanta con la seguente: centoventi.

0. 12. 9. 1. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Al comma 5, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: centottanta giorni.

12. 9. La Commissione.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: , senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

12. 5. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-*bis*, del Regolamento)

Al comma 6, sostituire le parole da: negli stanziamenti fino alla fine del comma con le seguenti: nell'ambito della quota parte del Fondo sociale nazionale destinato dal Ministro per la solidarietà sociale ai programmi di formazione. Tale quota parte non può essere inferiore all'un per cento delle disponibilità iscritte nel predetto Fondo. Le amministrazioni responsabili delle attività formative possono avvalersi anche del concorso del Fondo sociale europeo.

12. 2. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 6, sopprimere le parole: e senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato.

12. 4. Maura Cossutta, Saia.

(A.C. 332 - sezione 3)

ARTICOLO 13 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

ART. 13.

(Carta dei servizi sociali).

1. Al fine di tutelare le posizioni soggettive degli utenti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, d'intesa con i Ministri interessati, è adottato lo schema generale di riferimento della carta

dei servizi sociali. Entro sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ciascun ente erogatore di servizi adotta una carta dei servizi sociali ed è tenuto a darne adeguata pubblicità agli utenti.

2. Nella carta dei servizi sociali sono definiti i criteri per l'accesso ai servizi, le modalità del relativo funzionamento, le condizioni per facilitarne le valutazioni da parte degli utenti e dei soggetti che rappresentano i loro diritti, nonché le procedure per assicurare al tutela degli utenti.

3. L'adozione della carta dei servizi da parte degli erogatori delle prestazioni e dei servizi sociali costituisce requisito necessario ai fini dell'accreditamento.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 13 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 13.

(Carta dei servizi sociali).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 13.

(Carta dei servizi sociali).

1. Al fine di garantire il rispetto dei diritti soggettivi degli utenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, d'intesa con i Ministri interessati, è adottato lo schema generale di riferimento della carta dei servizi sociali. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ciascun ente erogatore di servizi adotta una carta dei servizi sociali ed è tenuto a darne un'adeguata pubblicità agli utenti, in forme accessibili anche ai portatori di *handicap*.

2. Nella carta dei servizi sociali sono definiti i criteri per l'accesso ai servizi, le

loro modalità di funzionamento, le condizioni per facilitarne le valutazioni da parte degli utenti e dei soggetti che rappresentano i loro diritti, nonché gli obblighi autonomamente esigibili da parte dei cittadini, le sanzioni automaticamente applicabili agli erogatori di prestazioni e servizi e i risarcimenti esigibili dagli utenti nel caso di ritardata erogazione degli stessi oltre i termini indicati nella carta stessa.

Testo alternativo del relatore di minoranza, onorevole Cè.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: tutelare le posizioni soggettive con le seguenti: garantire il rispetto dei diritti soggettivi.

13. 1. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: centottanta con la seguente: trenta.

13. 2. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di intesa con i Ministri interessati aggiungere le seguenti: e sentite le competenti commissioni parlamentari.

13. 5. Burani Procaccini, Porcu, Lucchese, Cuccu, Massidda, Baiamonte, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno d'Alcontres.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: a darne aggiungere le seguenti: , in forme accessibili anche ai portatori di *handicap*.*

13. 3. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 2, sostituire le parole: nonché le procedure per assicurare la tutela degli utenti con le seguenti: nonché gli obblighi autonomamente esigibili da parte dei cittadini, le sanzioni automaticamente applicabili agli erogatori di prestazioni e di

servizi e i risarcimenti esigibili da parte degli utenti in caso di ritardata erogazione degli stessi oltre il limite indicato nella carta stessa.

13. 4. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di tutelare le posizioni soggettive e di rendere immediatamente esigibili i diritti soggettivi riconosciuti la carta dei servizi, ferma restando la tutela per via giurisdizionale, prevede per gli utenti la possibilità di attivare ricorsi nei confronti dei responsabili preposti alla gestione dei servizi.

13. 6. *(Testo così modificato nel corso della seduta)* Maura Cossutta, Saia.

(A.C. 332 - sezione 4)

ARTICOLO 14 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

CAPO III

DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI PARTICOLARI INTERVENTI DI INTEGRAZIONE E SOSTEGNO SOCIALE

ART. 14.

(Progetti individuali per le persone disabili).

1. Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale, secondo quanto stabilito dal comma 2.

2. Il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui prov-

vede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.

3. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, nel rispetto dei principi di tutela della riservatezza previsti dalla normativa vigente, le modalità per indicare nella tessera sanitaria, su richiesta dell'interessato, i dati relativi alle condizioni di non autosufficienza o di dipendenza per facilitare la persona disabile nell'accesso ai servizi ed alle prestazioni sociali.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 14 DEL TESTO UNIFICATO

CAPO III

DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI PARTICOLARI INTERVENTI DI INTEGRAZIONE E SOSTEGNO SOCIALE

ART. 14.

(Progetti individuali per le persone disabili).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 14.

(Progetti individuali integrati per le persone disabili).

1. Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni,

d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato o dei familiari o dell'esercente i poteri tutelari, un progetto individuale, secondo quanto stabilito dal comma 2.

2. Il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico funzionale eseguita dal competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità del nucleo familiare e gli eventuali sostegni a favore del medesimo.

3. Con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della sanità, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, nel rispetto dei principi di tutela della riservatezza previsti dalla normativa vigente, le modalità per indicare nella tessera sanitaria, su richiesta dell'interessato, i dati relativi alle condizioni di non autosufficienza o di dipendenza, per facilitare la persona disabile nell'accesso ai servizi ed alle prestazioni sociali.

Testo alternativo del relatore di minoranza, onorevole Cè.

Al comma 1, dopo le parole: aziende unità sanitarie locali *aggiungere le seguenti:* e con la partecipazione delle associazioni nazionali di promozione sociale di cui all'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

14. 11. Scantamburlo, Fioroni, Giacalone, Polenta, Ciani.

Al comma 1, dopo le parole: dell'interessato, *aggiungere le seguenti:* o dei familiari o dell'esercente i poteri tutelari.

14. 1. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 1, dopo le parole: dell'interessato, *aggiungere le seguenti:* o di un suo familiare.

14. 9. Michielon.

Al comma 2, premettere le parole: Nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19,

14. 19. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: diagnostico funzionale, *aggiungere le seguenti:* , eseguita dal competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale,.

14. 2. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: misure economiche *aggiungere la seguente:* ove.

14. 10. Michielon.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare *con le seguenti:* del nucleo familiare e gli eventuali sostegni a favore del medesimo.

14. 3. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 3, sostituire le parole: della sanità di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale *con le seguenti:* per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della sanità.

14. 4. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 3, sostituire la parola: auto-sufficienza *con la seguente:* autonomia.

* **14. 5.** Novelli.

Al comma 3, sostituire la parola: auto-sufficienza con la seguente: autonomia.

* **14. 6.** Valpiana, Giordano, Nardini.

Al comma 3, sostituire la parola: auto-sufficienza con la seguente: autonomia.

* **14. 12.** Gardiol.

Al comma 3, sostituire la parola: auto-sufficienza con la seguente: autonomia.

* **14. 17.** Maura Cossutta, Saia.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: erogati dallo Stato.

14. 15. Michielon.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: a titolo gratuito dello Stato.

14. 16. Michielon.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Gli organi preposti all'erogazione dei servizi sono tenuti a fornire le prestazioni di competenza anche nel caso in cui il soggetto interessato non richieda la predisposizione del progetto individuale.

* **14. 7.** Novelli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Gli organi preposti all'erogazione dei servizi sono tenuti a fornire le prestazioni di competenza anche nel caso in cui il soggetto interessato non richieda la predisposizione del progetto individuale.

* **14. 8.** Valpiana, Giordano, Nardini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Gli organi preposti all'erogazione dei servizi sono tenuti a fornire le prestazioni di competenza anche nel caso in cui il soggetto interessato non richieda la predisposizione del progetto individuale.

* **14. 18.** Maura Cossutta, Saia.